



Camera di Commercio  
Pavia

## ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 22 adottata dalla Giunta Camerale, nella riunione tenutasi il giorno 16 aprile 2019 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 0/5/2019 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 13/5/2019

Pavia, 0/5/19

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

(Luigi Boldrin)





<b>DELIB. N. 22</b>	<b>TITOLO</b>	<b>RICORSO AVVERSO IL DECRETO MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16.2.2018 "RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE CAMERE DI COMMERCIO MEDIANTE ACCORPAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE DELLE SEDI E DEL PERSONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2016, N. 219" - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE</b>	
---------------------	---------------	---	--

**ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 16.4.2019**

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Assente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Assente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi dell'Ufficio Segreteria di Presidenza.

Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile del Servizio Promozione dell'Economia Locale, la Reg. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio, il Dott. Stefano Gatti, Responsabile dei Servizi Regolazione del Mercato e Registro Imprese e la Dott.ssa Chiara Scuvera, Responsabile del Servizio Affari Generali.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.





Il Presidente ricorda che con provvedimento n. 18 del 27.2.2018 la Giunta Camerale ha deliberato di ricorrere davanti al giudice amministrativo contro il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 “Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale, a norma dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219”, in merito alla mancata applicazione - relativamente all’accorpamento delle Camere di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia - delle indicazioni metodologiche definite per l’individuazione della sede legale del nuovo ente accorpato, proponendo anche istanza di sospensione cautelare. Con ordinanza numero di registro 2960/2018, del 16.5.2018, il TAR per il LAZIO respingeva tale ultima domanda, ritenendo insussistenti apprezzabili profili di “fumus boni iuris”. Con deliberazione n. 43 del 4.6.2018, quindi, la Giunta Camerale deliberava di proporre impugnativa contro tale decisione e dunque, con ricorso n. 5291/2018, depositato dal Prof. Aldo Travi, legale incaricato dall’Ente per i giudizi in discorso, proponeva appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato. Con ordinanza n. 3962/2018 il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso, ordinando la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito (con l’effetto sostanziale della sospensione della procedura di accorpamento).

Ripreso il giudizio sul ricorso n. 3969/2018, il TAR pronunciava l’ordinanza n. 3531/2019 del 15.3.2019 con cui dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell’art. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevede il parere, anziché l’intesa, con riferimento al principio di leale collaborazione Stato-Regioni. Il giudice, in particolare, ritiene illegittima dal punto di vista costituzionale la norma delegante in forza della quale è stato adottato il decreto ministeriale 16 febbraio 2018, oggetto del giudizio *a quo*.

Si apre quindi un approfondito dibattito, al quale intervengono tutti i componenti di Giunta presenti, in cui vengono nuovamente analizzate attentamente le motivazioni che hanno supportato le decisioni di procedere avverso entrambi i Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2017 e del 16 febbraio 2018 nonché l’impugnativa nel giudizio cautelare. Da tale confronto emerge la convinzione non solo dell’illegittimità degli atti impugnati - che individuano la sede legale del nuovo ente accorpato a Mantova, con oggettiva violazione dei criteri prefissati per l’individuazione delle sedi legali delle nuove





Camera di Commercio  
Pavia

Camere accorpate, e per contraddittorietà, difetto di motivazione e carenza di istruttoria - ma anche della loro illegittimità alla luce della questione di legittimità costituzionale sollevata, su richiesta del difensore della Camera di Commercio di Pavia, dal TAR Lazio. Tale questione riguarda, in particolare, l'art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e, dunque, l'art. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (che hanno consentito di prevedere una riorganizzazione del sistema camerale, senza le necessarie intese con le amministrazioni regionali interessate).

Indi la Giunta Camerale

udita la relazione del Presidente e preso atto di quanto sopra evidenziato;

richiamato l'art. 27 dello Statuto camerale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 20 del 30.11.2011;

ritenuta la serietà della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevede il parere, anziché l'intesa, con riferimento al principio di leale collaborazione Stato-Regioni;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di costituirsi nel giudizio in corso di instaurazione avanti alla Corte Costituzionale in seguito all'ordinanza del TAR Lazio 15 marzo 2019, n. 3531/2019, che ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 e dell'art. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui risulta previsto il parere delle Regioni, anziché l'intesa con esse, ai fini precisati nell'ordinanza stessa;
2. di dare mandato al Segretario Generale per l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la procura alle liti.

---

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
(Dott. Luigi Boldrin)

IL PRESIDENTE  
(Franco Basi)